

TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Viene modificato il D.L. 3/2020 in materia di trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilato (cd. Bonus 100 euro).

In particolare:

- Per i redditi fino a € 15.000,00 viene confermato il trattamento integrativo già previsto;
- Per i redditi oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni:
 - o per carichi di famiglia,
 - o per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione,
 - o per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
 - o per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 TUIR,
 - o per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda.